



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LOPREIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2023

Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità, di periodicità della corresponsione dell'indennità ai magistrati onorari e di versamento dei contributi previdenziali da parte dei medesimi magistrati onorari

ONOREVOLI SENATORI. – La magistratura onoraria offre un contributo fondamentale al settore della giustizia, al fine di sgravare i quasi 10.000 magistrati togati dalle pendenze sopravvenute e dallo smaltimento dell'arretrato e di contribuire nel garantire il corretto funzionamento della giustizia e, al contempo, a salvaguardare il principio costituzionale del giusto processo. La magistratura onoraria, nel tempo, ha perso le connotazioni di occasionalità e mera sussidiarietà assumendo un rilievo come ordinaria risorsa di amministrazione della giustizia.

In neanche un decennio il Legislatore è intervenuto più volte, e per di più non in maniera armonica, sulla materia *de qua*. Il progetto riformatore del Legislatore prende le mosse dalla legge delega n. 57 del 2016 (cosiddetta legge Orlando) e dal relativo decreto delegato (decreto legislativo n. 116 del 2017) a sua volta novellato dalla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).

Il decreto legislativo n. 116 del 2017 ha delineato le caratteristiche dell'incarico di magistrato onorario, che possono essere così riassunte: ha natura inderogabilmente temporanea; si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative e professionali; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Una delle questioni maggiormente contestate della riforma è stata la previsione di plurimi rinnovi quadriennali dei contratti a tempo determinato per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. La riforma distingue nettamente il trattamento sia per quanto riguarda il lato che economico che di funzioni e compiti attribuibili ai nuovi incarichi ovvero ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata

in vigore del citato decreto. Per quanto riguarda l'indennità, la riforma individua la misura dei compensi annui lordi del magistrato onorario distinguendo tra una quota fissa e una variabile di risultato, realizzando, tuttavia, una drastica riduzione rispetto a quanto previsto dalla disciplina precedente, facendone, però, salvi gli effetti per i magistrati in servizio alla data del 15 agosto 2017.

Il successivo intervento operato in legge di bilancio si è reso necessario al fine di superare – parzialmente – i rilievi sollevati sia dalla Commissione europea che dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno segnalato la violazione del diritto dell'Unione, nella misura in cui non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di un regime assistenziale e previdenziale che dipenda dal rapporto di lavoro, unitamente alla censura del plurimo ricorso a rinnovi contrattuali a tempo determinato per un periodo superiore a sedici anni, che determina l'impossibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.

La legge di bilancio ha sanato – parzialmente – quest'ultimo *vulnus*, riconfigurando l'inquadramento giuridico ed economico del « contingente ad esaurimento » dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto che abbiano maturato oltre 16 anni di servizio, dai 12 ai 16 anni e meno di 12, per mezzo di tre distinte procedure di valutazione da tenere con cadenza annuale. Si prevede una duplice disciplina a seconda del fatto che si superi o meno la procedura di conferma (sia per scelta volontaria di non sottoporvisi sia per mancato superamento della prova). I ma-

gistrati confermati possono optare o per il regime di esclusività della funzione ovvero per la non esclusività. Nel primo caso sono equiparati al personale amministrativo giudiziario di area III con posizione economica F3, F2, F1, in relazione all'anzianità di servizio maturata, unitamente alla corrispondenza di un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio di quella spettante al richiamato personale amministrativo. Nel secondo caso, restando ferma l'area di inquadramento, muta solamente il *quantum* dell'indennità giudiziaria che è la medesima di quella del personale amministrativo. Qualora non aderiscano alla procedura per rientrare nel « contingente ad esaurimento » il trattamento economico sarà calcolato moltiplicando un *forfait* per ciascun anno in misura non superiore a 50.000 euro *una tantum*.

Il presente disegno di legge interviene sull'aspetto non sanato in legge di bilancio. Infatti le novelle proposte incidono sulle disposizioni che prevedono il distacco con relativa assegnazione ad altra sede per il magistrato onorario che debba assistere un familiare portatore di *handicap*; vengono modificate le modalità di erogazione dello stipendio da trimestrale a mensile; in più si armonizza il trattamento previdenziale.

Il presente disegno di legge mira a riallineare la normativa primaria in materia di magistratura onoraria alle più recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di garantire appieno il rispetto dei vicoli del diritto dell'Unione da parte di una categoria di lavoratori così importante per il sistema giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« *14-bis.* Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo 33. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede ai sensi del presente comma »;

b) la rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: « Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità »;

c) all'articolo 23, comma 2, le parole: « con cadenza trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di svolgimento delle funzioni »;

d) all'articolo 25 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Ai magistrati onorari iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresa quella di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 3 del presente articolo alle predette gestioni o a quella complementare del predetto Istituto.

4-ter. Ai magistrati onorari iscritti a enti previdenziali diversi da quelli indicati dal presente articolo è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 3 alle relative gestioni, comprese quelle complementari.

4-quater. Ai magistrati onorari che non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale è consentito, a richiesta, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4 a un fondo privato.

4-quinqüies. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater* ».

€ 1,00